

502/79

LEGGE REGIONALE

Esercizio delle funzioni amministrative nelle materie "acque minerali e termali" e "cave e torbiere" da parte della Regione -
Disposizioni transitorie

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

"Esercizio delle funzioni amministrative nelle materie 'acque minerali e termali' e 'cave torbiere' da parte della Regione - Disposizioni transitorie".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

E' istituito l'Ufficio Minerario regionale il quale:

- provvede alle attività istruttorie relative all'esercizio delle funzioni amministrative, conformemente allo Statuto ed alla vigente disciplina normativa, nelle materie "acque minerali" e "cave e torbiere" trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 14.1.1972, n. 2, e degli artt. 61 e 62, primo e secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- esercita, secondo le direttive della Giunta regionale, l'attività di vigilanza sulla razionale coltivazione dei giacimenti ai fini di un programmato uso dei materiali di cava e dello sviluppo dell'attività estrattiva in condizioni di massima sicurezza per i lavoratori addetti;
- coordina l'attività relativa a studi, indagini geologiche e ricerche promosse con leggi regionali nelle materie di cui alla presente legge;
- esegue il censimento di tutte le cave esistenti, attive, inattive, esaurite, qualunque sia la natura del materiale estratto, ai fini del loro recupero ai valori ambientali;
- esegue la consulenza mineraria richiesta dagli enti regionali e locali;
- collabora con gli altri uffici cointeressati alla difesa del suolo, raccogliendo e coordinando, fra l'altro, tutte le notizie, dati e conoscenze risultanti anche da lavori di perforazione, sbancamenti e costruzione di gallerie;
- studia i problemi tecnici ed economici interessanti l'attività mineraria;
- provvede alle attività istruttorie ai fini della pubblicazione delle statistiche dei dati tecnici ed economici dell'industria mineraria regionale, dei quali cura la raccolta e la elaborazione;
- provvede alle attività istruttorie per l'esercizio da parte degli Organi regionali, di tutte le altre funzioni che possono essergli attribuite da leggi e regolamenti regionali.

Art. 2

La Giunta regionale si avvale, altresì, dell'Ufficio Minerario

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

regionale per l'esercizio di vigilanza delle funzioni amministrative statali trasferite alla Regione ai sensi e secondo le prescrizioni di cui all'art. 62, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

I compiti, i poteri e le attribuzioni che, per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, spettano in base alla vigente legislazione statale all' "Ingegnere Capo del distretto minerario", agli "Ingegneri" ed ai "Periti" del Corpo statale delle miniere, sono demandati alla Giunta regionale, la quale li esercita avvalendosi, rispettivamente, del Coordinatore, degli Ingegneri e dei Periti dell'Ufficio Minerario regionale.

Art. 3

Il personale del Corpo statale delle miniere, da trasferire alla Regione in conformità all'art. 112 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sarà inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi e con le modalità di cui alla L.R. 25 marzo 1974, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, ed in aumento al numero delle unità di cui alla tabella "A" allegata alla legge regionale predetta.

Il personale di cui al comma precedente e quello già trasferito per effetto del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 ed in servizio presso la Amministrazione regionale, sarà assegnato all'Ufficio Minerario regionale ed immesso nell'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Con i medesimi provvedimenti sarà nominato il coordinatore dello Ufficio Minerario che eserciterà le funzioni di "Ingegnere Capo".

Art. 4

L'Ufficio Minerario regionale fa capo al Settore Industria della Amministrazione regionale e viene considerato come Ufficio operativo in sé stante fino a quando il suo ordinamento non sarà diversamente disciplinato con legge regionale.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, Commercio ed Artigianato, determina il contingente di personale, oltre quello indicato nel secondo comma del precedente articolo, necessario per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ufficio Minerario medesimo.

Art. 5

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi che saranno assegnati dallo Stato ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza-Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 14 giugno 1979
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Conte**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza-Galatone**